

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MESI 24  
(VENTIQUATTRO) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE A  
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POZZI GESTITI  
DALL’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. – CIG: 786626573A-**

**CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante e il RUP P.I. Francesco Bardesiato, nel presente documento rispondono alle richieste di chiarimento avanzate dalle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara.

07/06/2019

**QUESITO N. 1:**

Il punto 7.2 del disciplinare di gara “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA / FINANZIARIA E TECNICA / PROFESSIONALE DI “QUALIFICAZIONE” “recita testualmente: “[...]”

*c) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria OG6 Classifica I o superiore, come indicata in Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 1. La classifica tiene conto del beneficio del quinto di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m., che è applicabile alle condizioni ivi previste. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorparabili;*

*d) il possesso di Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento idrici/fognari;*

*e) il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento idrici/fognari;*

*f) il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in conformità alla normativa OHSAS 18001 specifico per attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e conduzione di impianti di sollevamento idrici/fognari;*

*g) il possesso di Certificazione di gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa in conformità alla normativa standard SA 8000:2008;*

*h) il possesso di Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o “Officina autorizzata” e/o qualifiche similari, rilasciati da primarie case costruttrici operanti nel settore del ciclo integrato delle acque, ed in particolare almeno da: n° 01 primaria casa costruttrice di elettropompe operante nel settore del ciclo integrato DISCIPLINARE DI GARA n° 01 primaria casa costruttrice di strumentazione ed apparecchiature di processo operante nel settore del ciclo integrato delle acque[...].”*

**Per i requisiti di cui al punto 7.2, lett. c) d) e) f) g) e h) ci si può avvalere di altre imprese, ovvero si può sfruttare l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di cui al punto 7.2, lett. c) d) e) f) g) e h)?**

**RISPOSTA:**

Premesso che la decisione circa la possibilità delle imprese partecipanti di fare ricorso all’Istituto dell’Avvalimento non è più rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici.

Pertanto, questa Stazione Appaltante, non può rispondere al quesito posto, senza prescindere da quanto stabilito dall’ANAC nella guida pubblicata sull’Istituto dell’Avvalimento nelle gare (Art. 89 Codice Appalti Pubblici) sui requisiti del contratto di avvalimento e su quelli dell’ausiliaria, riprendendo le massime più importanti dall’Anac stessa e della giurisprudenza amministrativa.

Alla luce di quanto emerge dalle linee Anac richiamate, si ritiene che l’Impresa partecipante possa fare ricorso all’Istituto dell’Avvalimento per i requisiti di cui al punto 7.2 lettere c) ed h) del Disciplinare di gara;

Riguardo invece ai casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del punto 7.2 del Disciplinare di gara, ossia per i requisiti connotati da un’implicita soggettività, l’Autorità ha dapprima sancito l’inammissibilità dell’istituto dell’avvalimento per le certificazioni di qualità, ribadendo il proprio orientamento più volte espresso (Parere di Precontenzioso n. 837 del 27/07/2017). E’ stato infatti ritenuto che la certificazione di qualità, essendo intimamente correlata alla capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse conformemente a standard riconosciuti ottimali, non è cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità. Sulla scorta di giurisprudenza recente (Cons. di Stato, sez. V, 27/07/2017, n. 3710), il richiamato orientamento dell’Autorità si è in seguito evoluto nel senso di considerare ammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (Parere di Precontenzioso n. 1085 del 25/10/2017).